

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. E' costituita un'associazione denominata "Pro-Loco Sant'Agata Feltria". Essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge in materia. L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è retta dal principio di democraticità.
2. La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2

Sede

1. L'associazione ha sede in Sant'Agata Feltria, Piazza Garibaldi n. 12, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

Articolo 3

Scopo

1. L'associazione ha per finalità di promuovere l'attività turistica, culturale, artistica e di volontariato sociale.
2. L'attuazione delle finalità potrà essere perseguita attraverso le seguenti iniziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - conoscenza e valorizzazione del territorio e delle risorse turistiche locali e conservazione dei beni ambientali e culturali;
 - richiamo di turisti e miglioramento delle loro condizioni di soggiorno;
 - assistenza e informazione ai turisti;
 - sensibilizzazione della popolazione residente nei confronti del turismo e riunione di tutti coloro (enti pubblici e privati, organizzazioni sociali, culturali ed economiche, scuole, cittadini in generis) che hanno interesse allo sviluppo economico, culturale e artistico della località;
 - promuovere festeggiamenti, gare e fiere, spettacoli pubblici e gite turistiche;
 - organizzazione, anche in collaborazione con altri enti e associazioni pubblici e privati, di manifestazioni a carattere culturale e ricreativo;
 - tavole rotonde, convegni, congressi, conferenze, dibattiti, mostre scientifiche, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione di film e documentari

culturali o comunque di interesse per i soci, mostre fotografiche, mostre di pittura, scultura e ceramica;

- studi e iniziative per la tutela dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
- teatro e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie e complessi esterni; intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, proiezione di film e documentari;
- incontri, manifestazioni fra i soci in occasione di festività, ricorrenze e altro;
- pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche e la realizzazione di premi letterari e archivi.

Articolo 4

Soci

1. Possono aderire all'associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa, siano mossi da spirito di solidarietà e che si impegnino a prestare in modo personale, spontaneo e gratuito la propria attività. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'associazione è deliberata da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale dei soci.
4. La domanda di ammissione presentata da minorenni dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5

Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa annuale, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché

dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio attribuisce il diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. Possono essere rimborsate ai soci le spese effettivamente sostenute per l'attività presentata, nei limiti stabiliti dall'associazione stessa.

Articolo 6

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria;
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria.

Articolo 7

Organi

1. Gli organi sono:
 - l'assemblea generale dei soci;
 - il consiglio direttivo;
 - il presidente;
 - il collegio dei revisori.

Articolo 8

Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la

nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrano nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

3. La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso, la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. L'assemblea inoltre deve essere convocata se lo richiede per iscritto il collegio dei revisori.
4. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
5. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
6. L'assemblea deve essere convocata, a cura del consiglio direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo.
7. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
8. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
9. Le assemblee sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

11. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
12. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9

Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti i due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 10

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici, dei quali dieci eletti dall'assemblea e il restante, di diritto, nella persona del sindaco pro-tempore del comune. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio direttivo nomina, nel proprio ambito, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.
2. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Comunque al consiglio direttivo vengono attribuiti tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre la straordinaria rimane di competenza dell'assemblea dei soci.

3. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri, senza alcuna formalità.
4. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
6. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, essi saranno automaticamente sostituiti dai primi dei non eletti, che a parità di voti spetterà al più anziano. Essi resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Per ogni mandato (quattro anni) sarà possibile effettuare solamente due sostituzioni. Successivamente in caso di ulteriori recessi, per qualsiasi ragione scaturiti, occorre convocare l'assemblea generale dei soci per surrogare i mancanti che anch'essi resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
7. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 11

Il presidente

1. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.
2. Il presidente dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

3. In caso di impedimento o di assenza del presidente, i poteri sono esercitati dal vicepresidente.

Articolo 12

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è eletto dall'assemblea, sia fra i soci che fra i non soci, in numero di cinque membri.
2. Esso elegge nel suo seno il presidente.
3. I primi tre eletti sono membri effettivi, gli altri due membri supplenti.
4. Essi durano in carica quattro anni.

Articolo 13

Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi degli aderenti, privati, dello stato o di istituzioni pubbliche, di organismi internazionali, enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate, anche commerciali, dalla associazione, beni immobili e mobili, occorrenti per lo svolgimento della propria attività, rimborsi derivanti da convenzioni e ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.
2. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 14

Il bilancio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio preventivo redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.
3. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, presso la sede sociale, almeno quindici giorni prima della sua approvazione.

Articolo 15

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria.
2. L'assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventuali residuali.
3. In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96.

Articolo 16

Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del tribunale di Pesaro.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto e in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal presidente del tribunale di Pesaro.
4. Il collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Articolo 17

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.